

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Condizioni di fornitura

Le presenti condizioni di fornitura eliminano tutti gli accordi verbali o contratti precedentemente firmati in accordo tra le parti e lo scopo principale è di garantire un regolare flusso di materiale con una logica di cadenza

Il Fornitore è a conoscenza che il Committente non dispone di magazzini per recuperare i ritardi delle forniture e che può assorbire le fluttuazioni richieste dal mercato solo attraverso la flessibilità delle forniture stesse Le condizioni di fornitura saranno richiamate su tutti gli ordini e regoleranno il rapporto di tutte le forniture senza eccezioni.

Il fornitore non ha il diritto di cedere o trasferire a terzi in tutto o in parte eventuali obbligazioni derivanti da questo accordo, salvo il preventivo consenso del Committente.

Se non altrimenti specificato, i prezzi s'intendono fissi ed invariabili con riferimento al listino in vigore, che sarà di comune accordo rinnovato di anno in anno. Il listino dei prezzi per gli stampati si trova in allegato.

I prezzi si intendono al netto di IVA e non saranno accettati costi aggiuntivi per effetti, ricevute bancarie o altri costi amministrativi. Le valute di riferimento e i termini di consegna sono regolati dagli ordini stessi, da accordi di fornitura o dai listini in vigore.
Eventuali modifiche effettuate senza il benestare dell'ufficio acquisti del committente saranno disconosciute a

3. Responsabilità

Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alla qualità indicata nelle definizioni e non violano i diritti di esclusiva e assicura che i prodotti possono essere utilizzati e commercializzati su scala mondiale senza alcun impedimento di qualsivoglia natura. Il Fornitore deve proteggere, indennizzare ed esonerare il Committente in caso di violazione dei diritti di esclusiva ovvero nell'ipotesi in cui emergano impedimenti all'utilizzo o commercializzazione dei beni.

4. Normative antinfortunistiche:

Il fornitore ed il proprio personale dipendente od in subappalto, devono osservare, tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, impegnandosi ad adottare a sua cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all'uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni c/o i luoghi dove le attività attinenti allo scopo di fornitura devono essere svolte.

Il fornitore sarà la unica responsabile per i suoi dipendenti e/o dipendenti dei subappaltatori anche in relazione del pagamento di tutte le tasse, oneri sociali, previdenziali ed assicurativi il fornitore risponde in proprio, in modo diretto ed esclusivo, manlevando la Pmp Pro-Mec S.p.A da ogni conseguenza dannosa.

5. Luogo e termini di consegna. Clausola penale Tutti i prodotti ordinati saranno forniti in accordo alla regolamentazione Incoterms 2010.

I termini convenuti negli ordini o nelle successive ripiani ficazioni per le consegne sono tassativi. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne periodiche concordate. I materiali consegnati in anticipo, rispetto alla data prevista, senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte del committente potranno essere rifiutati ed in tal caso il materiale sarà restituito al fornitore in porto assegnato. In caso di ritardo nelle consegne la committente avrà diritto, salvo il risarcimento dei maggiori danni a:

- Addebitare al fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo dell'ordine, per ogni settimana di ritardo a) trascorsa la prima settimana di franchigia, fino ad un massimo del 8% del valore dell'ordine.
- Considerare risolto il contratto dopo la quarta settimana di ritardo.
- Acquistare sul mercato gli stessi prodotti e addebitarli per il medesimo importo.

I materiali forniti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, essere conformi alle specifiche concordate e in ogni caso alle normative di Legge.

Il fornitore è tenuto ad identificare i particolari mediante etichetta identificativa e le forniture non in accordo verranno respinte. Le quantità definite nell'ordine dovranno essere rispettate. Le differenze quantitative tra quanto dichiarato dal fornitore e quanto riscontrato dal committente saranno da questi comunicate al fornitore. In caso di eccedenza di materiale fornito rispetto al lotto indicato in fase d'ordine, il committente si riserva la nossibilità di

- Considerare tutta la quantità in eccedenza come una consegna parziale anticipata dell'ordine a)
- Restituire tutto il materiale in surplus al fornitore stesso in porto assegnato. b)

7. Resi non conformi

Se la fornitura non sarà qualitativamente conforme alle specifiche concordate, o risulterà di scarto (cioè inidonea all'impiego cui è destinata e/o comunque affetta da vizi) qualsiasi sia la ragione, sarà restituita in porto assegnato e il committente, salvo comunque il diritto di risarcimento danno, nel caso abbia sviluppato inutili attività, potrà pretendere, a sua scelta, la gratuita sostituzione della merce oppure potrà procedere con l'addebito del relativo importo.

8. Obbligo etichettatura ambientale degli imballaggi Tutti gli imballaggi in entrata verso PMP Pro-Mec S.p.A. o in uscita da PMP Pro-Mec S.p.A. devono essere opportunamente etichettati secondo DECISIONE 97/129/CE.

L''obbligo dell'etichettatura ambientale degli imballaggi e le relative sanzioni, causa mancato rispetto della normativa vigente, saranno sempre a carico del Fornitore anche se il ritiro di merce imballata/imballi sarà a carico di PMP Pro-Mec Spa.

9. Ispezioni, controlli, collaudi e certificati

Il Committente ha il diritto di inviare i suoi ispettori presso il Fornitore per effettuare controlli sull'esecuzione e sulla qualità dei manufatti e dello stato avanzamento lavori. Il Fornitore dovrà assicurare una adequata assistenza agli ispettori del Committente, che fornirà anche un report con i controlli da effettuare obbligatoriamente sui prodotti.

Il Fornitore deve seguire le procedure della qualità in accordo agli standard o ai disegni di riferimento del Committente, nel caso in cui il Fornitore non rispetti le procedure concordate, il Committente può cancellare gli ordini e sospendere i pagamenti in corso.

10. Fornitura rifiutata (pezzi di scarto)

Se la merce non è conforme al disegno e alle specifiche qualitative concordate (questo significa che non è idonea ad essere utilizzata per il nostro scopo), verrà rifiutata e verrà rispedita al Fornitore a sue spese o rottamata dall'acquirente nella sua struttura; Pmp Pro-Mec S.p.A ha diritto ad essere risarcita su:

Costo del pezzo (se non tempestivamente sostituito) a)

- Tempo perso per la selezione e il controllo del pezzo
- Attività di lavorazione meccanica svolta internamente e presso stabilimenti di terzi (HT) c)
- Costi di trasporto d)
- Costi per lo stop della linea di produzione e)
- Altri costi, se presenti

Qualora la percentuale di merce rifiutata superi il 10% della fornitura, Pmp Pro-Mec S.p.A ha il diritto di rifiutare l'intero lotto fornito, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di merce rifiutata, il Dipartimento di Qualità di Pmp Pro-Mec S.p.A invierà una nota di non conformità al Fornitore entro il mese corrente dalla scoperta del difetto, riportando la quantità rifiutata ed eventualmente i relativi costi se applicabili.

Qualora il Fornitore non fornisca risposta in merito alla merce rifiutata entro il giorno 10 del mese successivo alla data di ricevimento della non conformità, Pmp Pro-Mec S.p.A emetterà fattura per l'importo indicato nella nota di non conformità. Le forniture rifiutate dovranno essere tempestivamente sostituite entro un congruo termine (da concordare con l'acquirente) dalla comunicazione della non conformità. Le fatture relative ad ordini consegnati e rifiutati (anche parzialmente) non verranno pagate finché non verrà

sostituita la merce rifiutata.

11. Garanzia

Il periodo di garanzia inizia dalla data di consegna dei materiali ed avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi. Il Fornitore è pienamente responsabile della fornitura e garantisce il puntuale adempimento di quanto indicato nell'ordine e dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto commissionato dal Committente. La denuncia dei vizi o difetti potrà essere da noi formalizzata in tempi successivi dalla fine dei lavori per tutta la durata del periodo di garanzia.

12. Proprietà intellettuale

Il Committente ha l'esclusiva sulla proprietà e il controllo esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale. (incluso, senza limiti, marchi commerciali, i brevetti, modelli, domini, disegni, specifiche, know-how e dati tecnici) che esistono prima dell'esecuzione di queste Condizioni generali di fornitura.

Tutti la documentazione tecnica, le attrezzature, i disegni, i campioni, i modelli il know-how i dati tecnici e ogni

altra specifica tecnica, fornita dal Committente al Fornitore in riferimento agli ordini di acquisto devono essere trattate con riservatezza dal Fornitore e non devono essere utilizzate dal Fornitore o dai suoi subappaltatori per ogni altro scopo se non quello dell'esecuzione dell'ordine di acquisto.

13. Pianificazione acquisti

In caso di necessità PMP si riserva la possibilità di ripianificare le consegne dell'ordine allegato per un periodo che non ecceda i 240 giorni.

14. Riservatezza

Le parti accordano che sono considerate "informazioni confidenziali" tutti i dati e le informazioni sia scritte a mano e in forma elettronica o in altre forme tangibili, o ottenute tramite osservazioni e /o esami di tali informazioni e materiali o divulgate oralmente che sono di valore della parte divulgante, e quelle non generalmente conosciute dalla concorrenza della parte divulgante. Le informazioni confidenziali includono: design, software, programmi disegni specifiche tecniche, modelli dati , fonti, codici, documentazione, diagrammi, ricerche sviluppi processi procedure, idee, know-how, nuovi prodotti o informazioni tecnologiche , prototipi di prodotto, copie di prodotto, produzioni, sviluppi o tecniche di marketing, strategie, paini di sviluppo, incluso marchi commerciali, clienti e altre informazioni relative ai clienti, politica dei prezzi e informazioni finanziarie e altre informazioni di natura simile, sia esse messe per iscritto o altro.

Il Fornitore deve mantenere segrete le informazioni confidenziali e non può né utilizzarle né divulgarle per renderle disponibili direttamente o indirettamente ad altre persone se non ai suoi impiegati e/o dipendenti che necessitano delle informazioni confidenziali per permettere al Fornitore di adempiere ai suoi doveri e informare i dipendenti che sono obbligati a tenere segrete tali informazioni.

In caso contrario ogni rapporto è ritenuto immediatamente risolto ed i relativi pagamenti definitivamente sospesi, e il Committente è autorizzato a ricorrere immediatamente alle vie legali per tutelare il proprio diritto. La penale prevista per la violazione di questo articolo ammonta al 100 % del valore totale previsto per l'anno

15. Causa di forza maggiore

In caso si verificassero circostanze, imprevedibili al momento della data della firma del contratto, e non dipendenti dalla responsabilità di una delle parti, dovute al ritardo o al mancato adempimento dei propri obblighi conformemente a questo contratto, tale parte non deve essere considerata inadempiente o responsabile verso l'altra parte e i termini per l'adempimento degli obblighi di tale parte possono essere prolungati in accordo. Le suddette circostanze includono (ma non sono limitate a) disastri naturali, terremoti, guerre, disordini, incendi, esplosioni, alluvioni, atti di governo, azioni industriali, crisi economiche conclamate

La validità della presente Condizioni avrà inizio il giorno in cui vengono firmate e/o dalla data dell'ordine e

resteranno in vigore fino alla revisione successiva inviata dal Committente al Fornitore.

Pmp Pro-Mec S.p.A. ha diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto, nell'eventualità che la controparte si renda inadempiente. Pmp Pro-Mec S.p.A. dovrà contestare per iscritto al fornitore l'avvenuto inadempimento, intimandolo di porvi rimedio entro e non oltre 21 giorni dalla data di ricevimento della messa in mora

Qualora, nonostante l'intimazione, l'inadempimento continui a sussistere, la parte non inadempiente ha diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto mediante dichiarazione scritta, e fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati in conseguenza della risoluzione anticipata.

17. Divieto di cessione del credito:

È vietata in virtù della facoltà concessa dall'art.1260 c.c. la cessione a qualsiasi titolo e/o motivo, dei crediti derivanti in consequenza di quanto previsto dal presente ordine qualsiasi deroga alla clausola in oggetto dovrà essere espressamente autorizzata dalla Pmp Pro-Mec S.p.A. per iscritto

18. Responsabilità amministrativa:

Pmp Pro-Mec da atto di aver adottato un proprio Codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

È interesse primario di Pmp Pro-Mec S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la stessa e con le Società del Gruppo svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico. Il fornitore del servizio dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute.